

ANTIRICICLAGGIO: OPERAZIONI SOSPETTE

La segnalazione di operazioni sospette implica una valutazione complessiva su elementi soggettivi e oggettivi. Il nuovo indice di anomalia.

di **LUIGI FERRAJOLI**

avvocato e dottore commercialista – titolare Studio Ferrajoli legale tributario in Bergamo e Brescia

La C.M. 11 ottobre 2010, prot. 297944 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Direzione V del Dipartimento del Tesoro, ha fornito una quanto mai utile, nonché necessaria interpretazione del **nuovo indice di anomalia** introdotto dalla **manovra 2010**: il ricorso frequente o ingiustificato ad **operazioni in denaro contante**, nonché il **prelievo** o il **versamento** in contante con intermediari finanziari di importo pari o superiore ad € 15.000, non è motivo di per sé sufficiente per la **segnalazione di operazioni sospette**, per la quale rimane indispensabile una valutazione complessiva, fondata su una serie di elementi sia di natura oggettiva sia di natura soggettiva.

OBBLIGO di SEGNALAZIONE e INDICI di ANOMALIA

L'art. 41, D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 prevede che i **soggetti destinatari** della **normativa antiriciclaggio**, ovvero sia professionisti ed intermediari, **debbono inviare** alla Uif (Unità di informazione finanziaria presso la Banca d'Italia) una **segnalazione di operazione sospetta** quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Il **sospetto** è **desumibile** dalle caratteristiche, dall'entità, dalla natura dell'operazione o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi a disposizione dei segnalanti, acquisiti nell'ambito dell'attività svolta ovvero a seguito del conferimento di un incarico. Ne consegue che la **segnalazione di un'operazione sospetta** è il risultato di un **processo complesso** che si **basa sulla valutazione di elementi oggettivi** dell'operazione, di **profili soggettivi** riferiti al soggetto/cliente che richiede o effettua l'operazione, e di ogni altra circostanza conosciuta dal soggetto obbligato alla segnalazione in ragione delle funzioni esercitate.

Ai fini di una corretta e ponderata, nonché agevole individuazione di operazioni sospette, i destinatari della normativa antiriciclaggio dispongono dei cd. **indicatori di anomalia**, ovvero sia di stereotipizzazioni di comportamenti tali da generare sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Gli indicatori di anomalia sono **suddivisi in diverse categorie**: indicatori connessi al cliente, indici connessi alle modalità di esecuzione delle prestazioni professionali, quelli relativi alle modalità di pagamento, quelli relativi alla costituzione e all'amministrazione di imprese, società, *trust* ed enti analoghi, quelli relativi ad operazioni su beni immobili

ANTIRICICLAGGIO

o mobili registrati ed, infine, quelli relativi ad operazioni contabili e finanziarie. I riferiti indici agevolano l'attività di valutazione in merito agli eventuali profili di sospetto delle operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, in quanto la sussistenza di un elemento di anomalia genera in capo a professionisti ed intermediari l'obbligo di analizzare criticamente ed approfonditamente l'operazione ed il cliente al fine di rilevare eventuali elementi di sospetto. Su proposta dell'Uif, vengono emanati e periodicamente aggiornati gli indicatori di anomalia, così come prescritto dall'art. 41, co. 2. ⁽¹⁾

Gli indicatori di anomalia costituiscono un elenco volutamente non esaustivo e sono volti a ridurre i margini di incertezza connessi con valutazioni soggettive o con comportamenti discrezionali e sono improntati all'esigenza di contribuire al contenimento degli oneri ed al corretto ed omogeneo adempimento degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette. In particolare, il D.M. 16 aprile 2010 [CFF 1832] rivolto ai professionisti, ha precisato che non esiste alcun automatismo tra anomalia e sospetto, per cui assume una rilevanza primaria l'analisi del caso concreto effettuata mediante gli indici di anomalie, nonché la valutazione di tutte le variabili. Per l'effetto, la sussistenza oggettiva di un indice di anomalia non rileva quale unica variabile, in quanto diversamente si configurerebbe un'attività meccanica e vincolata, pena lo svilimento dell'antiriciclaggio in una mera rilevazione di anomalie.

Se è dunque vero che un'operazione *prima facie* regolarissima può ingenerare sospetto nell'operatore, perché questi può trovare anomala l'operazione se riferita alla normale attività dello stesso, deve anche essere vero il contrario, per cui anche un'operazione apparentemente sospetta, al vaglio profondo dell'operatore, può apparire pienamente giustificabile, sì da non dar luogo a segnalazioni.

Organi istituzionali

In Italia, il D.Lgs. 231/2007, che ha recepito la cd. «Terza Direttiva antiriciclaggio»

(2005/60/Ce), ha ridefinito l'apparato di vigilanza e controllo, assegnando la responsabilità politica del settore al Ministro dell'Economia, che si avvale del Comitato di sicurezza finanziaria (Csf), in cui sono rappresentate tutte le istituzioni impegnate nella lotta al riciclaggio.

Tra le autorità di carattere tecnico, un ruolo centrale è attribuito all'Unità di informazione finanziaria (Uif), istituita presso la Banca d'Italia quale entità autonoma e indipendente e subentrata nel 2008 nell'attività già svolta dall'Ufficio italiano dei cambi in materia di operazioni sospette di riciclaggio.

La Uif funge da «filtro» tra i soggetti privati sui quali grava l'obbligo delle segnalazioni (cd. collaborazione attiva) e le autorità pubbliche incaricate delle verifiche investigative. Il D.Lgs. 231/2007 valorizza la collaborazione della Uif con le Autorità di vigilanza di settore, con gli Organi investigativi e con l'Autorità giudiziaria.

NUOVO INDICE di OPERAZIONI SOSPETTE

L'art. 36, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, conv. con modif. con L. 30 luglio 2010, n. 122 ha apportato modifiche all'art. 41, D.Lgs. 231/2007, concernente la segnalazione di operazioni sospette, con l'aggiunta di un periodo che ha introdotto un nuovo indice di anomalia.

In particolare, il Legislatore ha stabilito che costituisce elemento di sospetto il ricorso frequente o ingiustificato ad operazioni in contante, anche laddove non vengano violati i limiti di cui all'art. 49 [CFF 2976], nonché il prelievo o il versamento in contante con intermediari finanziari di importo pari o superiore all'importo massimo di € 15.000. ⁽²⁾

⁽¹⁾ L'elenco degli indicatori di anomalia per gli intermediari finanziari è stato aggiornato dalla Banca d'Italia con provvedimento 24 agosto 2010, l'elenco per i professionisti è stato emanato con D.M. 16 aprile 2010 del Ministero della Giustizia.

⁽²⁾ Con effetto a decorrere dal 31 maggio 2010 la soglia ovunque indicata di € 12.500 è ridotta ad € 5.000.

Il D.L. 78/2010 – vigente dal 31 maggio 2010 – aveva fatto preoccupare diversi operatori, che avevano pensato ad un certo «automatismo» della segnalazione: il riferito indice, così come formulato, in forza di un'interpretazione letterale dovrebbe infatti essere interpretato nel senso che l'uso frequente di denaro contante, piuttosto che la pratica di prelevare e versare contanti mediante intermediari abilitati, dovrebbe automaticamente costituire indice di sospetto di riciclaggio di denaro.

Al fine di garantire una corretta interpretazione della disposizione, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha ritenuto opportuno fornire un'interpretazione del nuovo dettato di legge e chiarire la reale portata dell'art. 41, co. 1, D.Lgs. 231/2007, come modificato dal D.L. 78/2010.

INTERPRETAZIONE FORNITA dal MEF

La C.M. 297944/2010 interpretativa del Mef – condivisa con Banca d'Italia, Uif e Guardia di finanza – riguarda specificamente gli obblighi di segnalazione che si rivelano di primaria importanza se si considera che le nuove norme mirano a richiamare l'attenzione sull'uso del contante che, in Italia, ha una circolazione più intensa rispetto alla media europea, con conseguenti maggiori rischi di riciclaggio e di evasione fiscale, oltre che più elevati costi di gestione della massa monetaria circolante e costi indiretti di sicurezza.

L'art. 36, D.L. 78/2010 contribuisce alla definizione di un particolare indice di anomalia da tenere in considerazione nella valutazione complessiva dell'operazione che richiede, comunque, la conoscenza e l'esame di tutti gli elementi, soggettivi ed oggettivi, così come individuati dal primo periodo del co. 1, art. 41, D.Lgs. 231/2007.

La circolare precisa che la modifica introdotta dall'art. 36 non intende alterare l'attuale assetto normativo, ma vuole offrire ai soggetti obbligati un elemento valutativo di particolare pregnanza, volto a qualificare meglio il sospet-

to circa il cliente o l'operazione ed ad agevolare l'individuazione e la corretta ponderazione di eventuali profili di sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Si devono, dunque, escludere automatismi di denuncia per operazioni sospette in presenza di frequenti transazioni in contanti del proprio cliente anche sotto la soglia degli € 5 mila o di prelievi e versamenti con intermediari finanziari pari o sopra gli € 15 mila.

Ne consegue che professionisti ed intermediari sono tenuti a raffrontare l'operatività in contante della clientela e le operazioni di prelievo e versamento di contante con il profilo soggettivo del cliente o dell'effettivo beneficiario dell'operazione, al pari di quanto accade per le altre tipologie di anomalia.

Richiamare l'attenzione sul l'uso del contante – si legge nella circolare – serve pertanto solo ad evidenziare il rischio, oggettivamente più frequente, di perpetrare, con questo strumento, evasione fiscale e riciclaggio.

A titolo esemplificativo, se il gestore di un distributore di benzina versa frequentemente in banca del contante, tale comportamento non ingenera a priori alcun sospetto. Se, invece, un impiegato o un professionista effettuano movimenti di contanti ripetuti nel tempo ed ingiustificati anche su richiesta, allora si può accendere la «spia», mentre se versano una tantum somme superiori alle soglie, o le prelevano, non pare esistere *prima facie* alcun sospetto.

Qualora poi l'operazione implicasse il superamento dell'ulteriore soglia degli € 15.000, tale circostanza dovrebbe allertare maggiormente i soggetti obbligati, come i professionisti che, se lo desumono dalla contabilità del cliente o da altra documentazione, potranno anche consigliare modalità differenti, preoccupandosi, in caso contrario, di valutare appieno il comportamento del cliente stesso.

ESEMPIO

Un dottore commercialista, a causa degli adempimenti connessi alla tenuta della

ANTIRICICLAGGIO

contabilità, viene a conoscenza della circostanza che il suo cliente ha effettuato diversi **pagamenti in contanti di fatture** relative a **diversi fornitori per importi tutti inferiori ad € 5.000**.

Non si tratta di un mero frazionamento delle operazioni. Infatti, essendo i fornitori tutti diversi, il titolare dell'impresa non può aver frazionato i pagamenti con l'intento di rispettare la soglia massima di € 5.000.

Tuttavia, la circostanza che il soggetto in questione effettui frequentemente **pagamenti in contante** potrebbe indurre il professionista tenentario delle scritture contabili a considerare **sospette tali operazioni** effettuando la relativa segnalazione.

Fermo restando che non esiste alcun obbligo di segnalazione automatico.

Il professionista deve effettuare una valutazione in relazione agli elementi dallo stesso conosciuti al fine di comprendere, ed eventualmente segnalare, se le predette operazioni siano o meno a rischio (essendo sospette) antiriciclaggio.

CONCLUSIONI

Le finalità a cui tende la circolare Mef consistono nel volere **escludere una tendenza all'oggettivizzazione della segnalazione**, così come l'eventuale anomalia generata da sistemi informatici non deve mai rappresentare da sola elemento sufficiente alla segnalazione.

I destinatari del decreto – spiega la circolare ministeriale – **non dovranno incorrere nell'errore di ritenere, a priori, quali «sospette» tutte le operazioni di prelievo o versamento effettuate dai propri clienti**: la sussistenza dell'indice descritto dall'art. 41, D.Lgs. 231/2007 **non genera alcun obbligo automatico** di segnalazione, dovendo essere valutato alla stregua degli altri indici di anomalia alla luce di tutte le variabili connesse al tipo di operazione ed al cliente che la pone in essere.

La movimentazione di contante, eventualmente, servirà a *«qualificare meglio il sospetto»*, che sarà già maturato in relazione ad altre circostanze oggettive e soggettive.